# Regolamento sull'orientamento scolastico e professionale

del 1° luglio 2014 (stato 24 ottobre 2025)

# IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

richiamata la legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998 (Lorform),

#### decreta:

## Capitolo primo Organizzazione

## Dipartimento competente

**Art. 1** Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (di seguito Dipartimento) è competente per l'organizzazione dell'orientamento scolastico e professionale.

<sup>2</sup>Esso vi provvede tramite l'Ufficio dell'orientamento scolastico e professionale (di seguito ufficio) della Divisione della scuola.

### Direzione dell'ufficio

- Art. 2 II direttore dell'ufficio:
- a) dirige e coordina l'attività delle sedi regionali, del servizio di orientamento alle scuole universitarie e del servizio di documentazione;
- b) designa il responsabile del servizio di documentazione;
- c) assicura le relazioni con enti e servizi che svolgono attività o ricerche utili per l'orientamento;
- d) rappresenta l'ufficio nei rapporti con i diversi settori scolastici e con il mondo dell'economia;
- e) cura i rapporti con i servizi di orientamento scolastico e professionale degli altri cantoni;
- f) presiede il collegio degli orientatori.

### Sedi regionali

**Art. 3** 1Le sedi regionali sono istituite secondo necessità dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce il luogo, il comprensorio e ne designa i capisede.

<sup>2</sup>Le sedi regionali assicurano nel loro comprensorio d'attività:

- a) l'orientamento degli allievi nella scuola media, nelle cui sedi è garantita una presenza regolare settimanale dell'orientatore:<sup>1</sup>
- b) la consulenza agli allievi delle scuole professionali interessati all'orientamento e allo sviluppo di carriera (perfezionamento, frequenza di scuole specializzate superiori o di scuole universitarie, formazione continua);
- c) la consulenza ai giovani e agli adulti che intendono cambiare professione, specializzarsi o avviarsi verso una nuova formazione.
- <sup>3</sup>Il caposede assicura il buon funzionamento della sede regionale, collabora con la direzione dell'ufficio e la rappresenta nei confronti delle autorità, delle istituzioni regionali e comunali e delle associazioni.

#### Servizio di orientamento alle scuole universitarie

- **Art. 4** Il servizio di orientamento alle scuole universitarie è organizzato all'interno dell'ufficio ed ha lo scopo di informare e prestare consulenze:
- a) agli allievi delle scuole medie superiori e, in collaborazione con le sedi regionali, agli allievi delle scuole professionali interessati a frequentare una scuola universitaria;
- b) agli studenti delle scuole universitarie e alle persone interessate a studi accademici o di livello equivalente.

#### Servizio di documentazione

**Art. 5** <sup>1</sup>II servizio di documentazione è organizzato all'interno dell'ufficio ed assicura l'informazione su professioni, formazioni e mondo del lavoro.

<sup>2</sup>In particolare, il servizio:

a) redige testi e documenti informativi destinati alle scuole e alle persone interessate;

Lett. modificata dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.

- b) gestisce i siti internet e le banche dati relative all'informazione documentaria dell'orientamento;
- c) svolge attività di informazione verso il pubblico.
- <sup>3</sup>Il responsabile del servizio dirige i progetti e coordina le relative procedure di realizzazione.

### Collegio degli orientatori

**Art. 6** Il collegio degli orientatori si riunisce almeno due volte all'anno per esaminare problemi di ordine generale relativi all'orientamento scolastico e professionale e per elaborare proposte all'intenzione dell'ufficio.

# Capitolo secondo Compiti

#### Consulenza

**Art. 7** ¹La consulenza individuale ha lo scopo di fornire, a giovani e adulti, elementi di conoscenza su attitudini, interessi, capacità personali o sulle esigenze delle diverse vie di formazione, in modo da favorire scelte consapevoli e responsabili e aiutare nella definizione di progetti di carriera e di formazione continua.

<sup>2</sup>Essa consiste in uno o più colloqui, che possono venir completati, previo consenso della persona interessata, da specifici esami psicodiagnostici e da eventuali stage di orientamento.

<sup>3</sup>La consulenza può essere prestata anche collettivamente, in forma di bilancio di competenze o di orientamento, segnatamente nel caso di adulti, e in corsi di preparazione a procedure di qualificazione.

<sup>4</sup>Le prestazioni di cui all'articolo 29 capoverso 3 lettera c Lorform e quelle a favore di giovani e adulti domiciliati in Svizzera ma non in Ticino e di cittadini svizzeri domiciliati all'estero sono a pagamento. La tariffa oraria è di 80 franchi; le modalità di prelievo sono definite dal Dipartimento. Sono esclusi dal pagamento i giovani che stanno frequentando una scuola ticinese nella quale è presente la figura dell'orientatore.<sup>2</sup>

<sup>5</sup>Le prestazioni indicate nel presente regolamento, richiamata la Lorform, sono esclusivamente rivolte a giovani e adulti residenti in Svizzera e a cittadini svizzeri residenti all'estero.<sup>3</sup>

# Informazione scolastica e professionale

**Art. 8** <sup>1</sup>L'informazione collettiva ha lo scopo di presentare ai giovani l'insieme delle possibilità formative e professionali che si offrono alla loro scelta.

<sup>2</sup>Essa avviene mediante incontri, visite aziendali e a centri professionali, serate o dibattiti sulle scuole e sul mondo del lavoro, pubblicazioni e utilizzazione di supporti multimediali.

<sup>3</sup>A livello individuale le sedi regionali assicurano l'informazione sulle possibilità di formazione e di perfezionamento nelle singole professioni e sull'evoluzione del mercato del lavoro.

### Collocamento a tirocinio

**Art. 9** ¹L'ufficio e le sedi regionali possono stabilire accordi di collaborazione con le associazioni professionali, con le scuole e con le aziende per l'opera di informazione e per l'aiuto al collocamento a tirocinio dei giovani.

<sup>2</sup>Essi collaborano con la Divisione della formazione professionale nell'indagine annuale sul collocamento a tirocinio.

# Capitolo terzo Collaborazioni

### Collaborazioni:

#### a) con la scuola media

**Art. 10** Nel secondo biennio di scuola media l'informazione collettiva nelle scuole si svolge di regola con la collaborazione del docente di classe o di un'altra persona designata dalla direzione di istituto e con il coordinamento dell'ufficio e delle sedi regionali.

<sup>2</sup>L'ufficio e le sedi regionali:

- a) elaborano e forniscono il materiale informativo necessario:
- assicurano l'informazione e la formazione alle persone incaricate della sensibilizzazione dei giovani, della preparazione alla scelta e dell'informazione collettiva.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cpv. modificato dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213; precedente modifica: BU 2015, 211.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cpv. introdotto dal R 22.10.2025; in vigore dal 24.10.2025 - BU 2025, 213.

# b) con altri enti

**Art. 11** <sup>1</sup>L'ufficio offre la collaborazione a enti pubblici e privati preposti alla formazione professionale e continua e al reinserimento professionale.

<sup>2</sup>Le modalità della collaborazione e le persone designate sono stabilite dalla direzione dell'ufficio.

# Capitolo quarto Disposizioni finali

# Entrata in vigore

**Art. 12** Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra in vigore il 1° agosto 2014.

Pubblicato nel BU 2014, 338.